DECISIONE (PESC) 2020/904 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

che modifica la decisione (PESC) 2017/1424per quanto riguarda la data di scadenza per il sostegno delle attività dell'OSCE relative alla riduzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1 e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1424 ([1]) che prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

(2) L'accordo di finanziamento con il segretariato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che è l'entità incaricata dell'attuazione della decisione (PESC) 2017/1424, è stato firmato il 7 settembre 2017 e giunge a scadenza il 6 settembre 2020.

(3) Il 27 aprile 2020 il Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE ha chiesto una proroga a costo zero di sei mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/1424 fino al 6 marzo 2021, a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni di viaggio a livello internazionale.

(4) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2017/1424 non ha alcuna incidenza sulle risorse finanziarie fino al 6 marzo 2021.

(5) La decisione (PESC) 2017/1424 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/1424 è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia»;

2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 6 marzo 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

([1]) Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 82).